



TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CONCURSALE

sez. XIV n. 184/26

breve circolare sulle modalità telematiche per aggiornare la posizione fiscale della società in liquidazione giudiziale e l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

1.1

Vanno condivise tre constatazioni preliminari: la prima che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale è trasmessa, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 CCII, telematicamente dalla cancelleria del Tribunale al Registro delle Imprese e produce i suoi effetti nei termini disciplinati dal quarto comma dell'art. 49 CCII; la seconda che il curatore il giorno dell'accettazione dell'incarico costituisce, ai sensi dell'art. 10 CCII, il domicilio digitale dell'impresa mediante acquisizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura concorsuale; la terza che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 126 CCII, il curatore comunica al registro delle imprese la propria accettazione dell'incarico e la casella di posta elettronica certificata della procedura concorsuale.

1.2

Tanto premesso, si rappresenta che di regola la trasmissione del modello *Comunica/Dire* al registro delle imprese <https://www.registroimprese.it/strumenti> completo di tutti i dati (anche dell'indirizzo pec della procedura concorsuale) e corredata dalla compilazione dei collegati modelli per l'Agenzia delle Entrate e per l'INPS determina l'abbinamento dell'utenza fiscale del curatore all'utenza fiscale della società in procedura.

Di regola tale abbinamento consente al curatore di accedere nell'arco di 24/48 ore all'Area Riservata dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate per la società caduta in procedura concorsuale.

1.3

Qualora, invece, pervenga da Agenzia delle Entrate un messaggio di errore (simile a *L'attribuzione/variazione è andata in errore ...*) il curatore è **invitato a trasmettere la dichiarazione di variazione dati soltanto tramite i canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/error_auth.jsp

La comunicazione con modalità telematica (entratel) determina l'abbinamento dell'utenza fiscale del curatore all'utenza fiscale della società in l.g. nell'arco di 24/48 ore.

1.4

Qualora il curatore non sia abilitato alla trasmissione della comunicazione di variazione dati per via telematica, **la sezione invita ed autorizza il curatore non abilitato a richiedere la trasmissione della variazione dati (senza conferimento di delega all'accesso ai servizi) ad un professionista abilitato.**

Infatti, la mera trasmissione del modello di variazione (senza conferimento di delega all'accesso ai servizi) attraverso un professionista abilitato consente il tempestivo aggiornamento della posizione fiscale e l'accesso ai servizi da parte del solo curatore sempre nell'arco delle fisiologiche 24/48 ore.

Trattandosi soltanto del mero inoltro della comunicazione della variazione dati, non vi è necessità di autorizzazione da parte del singolo G.D.

1.5

Tematica del tutto distinta è quella dell'eventuale deposito in PCT all'attenzione del G.D. della richiesta di nomina di un coadiutore.

Appunto necessita di apposita e specifica autorizzazione del singolo Giudice Delegato la richiesta di essere autorizzati a trasmettere ad Agenzia delle Entrate della delega (permanente) firmata digitalmente dal Curatore ad un commercialista ad accedere come suo delegato al cassetto fiscale ed a tutti i servizi per portale.

Infatti, tale delega attribuisce il compito di visionare il c.d. cassetto fiscale e gli altri servizi ad un coadiutore espressamente all'uopo nominato.

In merito si precisa che tale istanza va trasmessa al Giudice Delegato con la massima urgenza, possibilmente al momento dell'accettazione dell'incarico, ma con specifico e separato deposito trattandosi di richiesta di autorizzazione alla nomina di coadiutore.

1.6

La sezione rileva, invece, che, avendo esitazione in un arco di tempo sensibilmente più lungo, **la trasmissione del modello di variazione dati via pec, non è compatibile** né con le esigenze di comunicazione e notificazione atti con Agenzia delle Entrate né con gli obblighi di tempestivo accesso e disamina di documenti fissati nella circolare 150/25, pubblicata nel sito del Tribunale https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_129146.pdf.

1.7

Pare il caso, conclusivamente, di richiamare l'attenzione su alcuni passaggi della circolare 150/25 nei quali si chiede al curatore di accedere tempestivamente ai portali ADE e quindi di: 1) descrivere nella relazione ex art. 130 primo comma CCII le risultanze dell'anagrafica con particolare riguardo ai nominativi di chi poteva operare nei vari servizi; 2) disabilitare tutte le pregresse credenziali di accesso per l'impresa in bonis e riportarle nelle relazioni ex art. 130 CCII; 3) chiedere la conservazione sul cassetto fiscale delle fatture (altrimenti conservate solo come metadati); 4) compiere tutte le opportune visure riferendo nelle relazioni ex art. 130 CCII le risultanze nei "servizi" e nel "cassetto fiscale" con particolare attenzione a: a) dichiarazioni dei redditi; b) fatture e corrispettivi; c) cessioni dei crediti fiscali; d) ispezioni ipocatastali; e) ispezioni ipotecarie; f) dati del registro; g) atti del registro.

1.8

L'immediato accesso al portale ADE consente (anche in caso di mancato deposito delle scritture contabili da parte del legale rappresentante della società in procedura) di interpellare tempestivamente tutti coloro nei cui confronti sono state emesse o ricevute fatture nell'ultimo periodo (a seconda delle dimensioni e del numero delle fatture occorre esaminare o l'ultimo anno o l'ultimo biennio) chiedendo a costoro di trasmettere alla pec della procedura il saldo dare/avere ed i giustificativi dei pagamenti effettuati.

1.9

Circolare approvata dalla sezione nella riunione del 7 luglio 2026.

7 – 8 luglio 2026

Il Presidente di Sezione
Giorgio Jachia